



COMUNE DI RAGUSA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 427
del 22 OTT. 2013

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE
SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI "TARES" – PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemila Tre dici Il giorno Venerdì due alle ore 10,40
del mese di Ottobre nel Palazzo di Città e nella consueta sala delle
adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Presiede la seduta il Sindaco ing. Federico Piccitto

Sono presenti i signori Assessori:

	Presenti	Assenti
1) prof. Claudio Conti	si	
2) dr. Giovanni Flavio Brafa Misicoro	si	
3) geom. Massimo Iannucci	si	
4) arch. Giuseppe Dimartino	si	
5) arch Campo Stefania	si	
6) dr. Stefano Martorana	si	

Assiste il Vice Segretario Generale dott. Francesco Lumiere

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

-Vista la proposta, di pari oggetto n. 74362 /Sett.3° del 27/09/2013

-Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n.48 e successive modifiche:

- per la regolarità tecnica, dal Responsabile del Servizio;
- per la regolarità contabile, dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;
- sotto il profilo della legittimità, dal Segretario Generale del Comune;

- Ritenuto di dovere provvedere in merito;

- Visto l'art. 12 della L.R. n.44/91 e successive modifiche ed integrazioni;

ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa per farne parte integrante e sostanziale e farla propria;

PROPOSTA PARTE INTEGRANTE

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il
23 OTT 2013 fino al 17 NOV 2013 per quindici giorni consecutivi.

Ragusa, II

23 OTT 2013

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
(Salonia Francesco)

Certificato di immediata esecutività della delibera

- () Certifico che la deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° Comma dell'Art.12 della L.R. n.44/91.
() Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art.16 della L.R. n.44/91.

Ragusa, II

IL SEGRETARIO GENERALE

- () Certifico che, contestualmente all'affissione all'Albo, la deliberazione è stata trasmessa in copia ai capi gruppo consiliari, ai sensi del 4° Comma dell'Art.15 della L.R. n.44/91.
() Certifico che entro dieci giorni dall'affissione all'Albo è/sta stata formulata richiesta di sottoposizione controllo dell'atto deliberativo, ai sensi dei commi 3° e 5° dell'Art.15 della L.R. 44/1, così come sostituito cc l'Art.4 della L.R. 23/97.

Ragusa, II

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal
senza opposizione/con opposizione _____ al 23 OTT 2013 al 17 NOV 2013

Ragusa, II

IL MESSO COMUNALE

Certificato di avvenuta pubblicazione della deliberazione

Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 23 OTT 2013 ed è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal
senza opposizione/con opposizione _____ al 23 OTT 2013

Ragusa, II

IL SEGRETARIO GENERALE


Certificato di avvenuta esecutività della deliberazione

- X Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione.

Ragusa, II

IL SEGRETARIO GENERALE

CITTÀ DI RAGUSA



SEGRETARIO GENERALE

Parte integrante e sostanziale alla
Delibera di Giunta Municipale

N° 427 del 22 OTT. 2013



COMUNE DI RAGUSA

SETTORE

3°

Prot 74362

/Sett. 3°

del 27/09/2013

Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI "TARES" – PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Il sottoscritto Dr. Francesco Lumiera Dirigente ad interim del Settore 3° propone alla Giunta Municipale il seguente schema di deliberazione

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO che l'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, ha istituito, a decorrere dall' 01/01/2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa dai Comuni e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni stessi;

VISTO il comma 46 dell'art. 14 del medesimo decreto che, a decorrere dall' 01/01/2013, dispone la soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza (ex E.C.A.);

TENUTO CONTO che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dall' 01/01/2013, rimane in vigore il tributo provinciale (addizionale) per funzioni, tutela, protezione ed igiene dell'ambiente così come disciplinata dall'art. 19 del D.Lgs. 504 del 1992 a favore dell'Amministrazione Provinciale;

CONSIDERATO che per l'anno 2013, alla tariffa determinata dal Comune di Ragusa, si applica una maggiorazione standard di €. 0,30 al mq che dovrà essere versata direttamente allo Stato unitamente all'ultima rata, con modello F24;

CONSIDERATO che l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in

materia di entrate, è applicabile, a norma dell'art. 14, comma 45, del D.L. 201/2011, anche al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

VISTO l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: "le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo....";

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

VISTO l'art. 8, comma 1 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 66 della Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 2013, che ha differito al 30/11/2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013;

VISTO in particolare l'art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011, nel quale si stabilisce che, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni, l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta ed i termini di presentazione della dichiarazione e del versamento del tributo;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

ESAMINATO l'allegato schema di regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n. articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01/01/2013, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative;

RILEVATO che le esenzioni/riduzioni previste nel regolamento comunale ai sensi dell'art. 14, comma 19, del D.L. 201/2011, devono essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e che la relativa copertura deve essere assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa (eventuale, indicare solo se previste);

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento;

RITENUTO di dovere provvedere in merito;

VISTO l'art 17 della L.R. n.44/91;

D E L I B E R A

- 1) Di approvare il regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), composto di n. 43 articoli e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
- 2) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01/01/2013.
- 3) Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
- 4) Di determinare le tariffe del tributo e delle relativa maggiorazione annualmente con specifica deliberazione.
- 5) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Ragusa II, 27.09.2013

Il Dirigente

Si da' atto che la retroscritta proposta non comporta, ne direttamente ne' indirettamente, oneri finanziari, né presenta alcun degli aspetti contabili, finanziari e fiscali previsti dalle vigenti norme per cui il parere della regolarità contabile non è necessario in quanto si risolverebbe in atto inutile.

Ragusa II,

Il Dirigente

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

L'importo della spesa di €.
Va imputata al cap.

Si esprime parere favorevole in ordine legittimità.

Ragusa II, 18.10.2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Motivazione dell'eventuale parere contrario:

Ragusa II, 22.10.2013

Il Segretario Generale



Da dichiarare di immediata esecuzione

Allegati – Parte Integrante:

- 1) Regolamento "TARES"
- 2) Tabelle di Riepilogo.

Ragusa II,

Il Responsabile del Procedimento

Domenico Belotti

Il Capo Settore

J. ...

Visto: L'Assessore al ramo

Domenico Belotti

Parte integrante e sostanziale alla
Delibera di Giunta Municipale
N° 427 del 22 OTT. 2013

COMUNE DI RAGUSA

REGOLAMENTO TARES TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI

Indice

CAPO I - NORME GENERALI	
Articolo 1 - Oggetto del regolamento	1
Articolo 2 - Presupposto per l'applicazione del tributo	1
Articolo 3 - Soggetto attivo	1
Articolo 4 - Oggetto della tares	2
Articolo 5 - Gestione rifiuti urbani	3
Articolo 6 - Modalità gestione del servizio	3
Articolo 7 - Servizi integrativi non soggetti a TARES	5
Articolo 8 - Ambito ed applicazione della tarES	5
Articolo 9 - Soggetti passivi	5
Articolo 10 - Esclusioni	6
Articolo 11 - Superfici per l'applicazione della TARES	6
Articolo 12 - Aree tassabili	8
Articolo 13 - Locali ed aree non utilizzati	9
Articolo 14 - Parti comuni dell'edificio di cui all'art. 1117 C.C.	10
Articolo 15 - Multipropretà e centri commerciali	11
Articolo 16 - Inizio e cessazione della TARES	11
CAPO II - DETERMINAZIONE E APPLICAZIONE DELLA TARIFFA	
Articolo 17 - Metodi di applicazione	12
Articolo 18 - Determinazione delle tariffe	12
Articolo 19 - Approvazione delle tariffe	12
Articolo 20 - Classi di contribuente	13
Articolo 21 - Particolari applicazioni della tariffa	14
Articolo 22 - Tariffa giornaliera	15
Articolo 23 - Occupanti le utenze domestiche	15
CAPO III - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI	
Articolo 24 - Riduzioni tariffarie per utenze domestiche	18
Articolo 25 - Riduzioni tariffarie per utenze non domestiche	18
Articolo 26 - Riduzioni servizio limitato	18
Articolo 27 - Applicabilità	19
Articolo 28 - Esenzioni ed inapplicabilità	20
CAPO IV - DICHIARAZIONE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	
Articolo 29 - Obbligo di dichiarazione	22
Articolo 30 - Contenuto e presentazione della dichiarazione (Denunce)	22
Articolo 31 - Versamenti e rate	24
Articolo 32 - Funzionario responsabile	24
Articolo 33 - Accertamenti	24
Articolo 34 - Rimborso	25
Articolo 35 - Interessi	25
Articolo 36 - Somme di modesto ammontare	26
Articolo 37 - Contenzioso	26
Articolo 38 - Sanzioni	27
CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI	
Articolo 39 - Tributo provinciale	27
Articolo 40 - Entrata in vigore	28
Articolo 41 - Disposizioni finali e transitorie	28
Articolo 42 - Disposizioni per l'anno 2013	29

CAPO I - NORME GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), previsto dall'art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214), susseguentemente modificato con il Decreto Legge 8 aprile 2013 n. 35, per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale e dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti del citato art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
5. Il Regolamento determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:
 - a. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - b. la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - c. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
 - d. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
 - e. i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

Articolo 2 - Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:

- a. locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b. aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c. utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
- d. utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

- a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- b. le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate, in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Articolo 3 - Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali del comune, anche se dipendenti dall'iscrizione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al primo gennaio dell'anno in cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Articolo 4 -Oggetto della Tares

1. La TARES costituisce il corrispettivo per lo svolgimento dei servizi di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei costi relativi ai servizi indivisibili.
2. Le attività relative alla TARES per la parte rifiuti sono le seguenti :
 - Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - Raccolta e trasporto dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
 - Raccolte differenziate (materiali recuperabili e rifiuti urbani pericolosi);
 - Pulizia stradale (spazzamento meccanico, manuale, lavaggio strade e aree pubbliche, svuotamento cestini pubblici);
 - Smaltimento o recupero dei rifiuti indotti dalle attività di cui al punto precedente;
3. I servizi indivisibili per i quali è dovuta la quota di maggiorazione del Tributo Comunale da versare allo Stato in linea generale sono i seguenti:
 - Sicurezza;
 - illuminazione pubblica stradale;
 - gestione delle strade e dei luoghi pubblici;
 - manutenzione e pulizia, per la messa in sicurezza del territorio;
4. L'introduzione della TARES applicata dal Comune persegue, da un lato, l'obiettivo della minimizzazione degli impatti ambientali delle attività di gestione dei rifiuti, attraverso l'incoraggiamento alla minore produzione di rifiuti, alla raccolta differenziata e al recupero e, dall'altro, l'efficienza gestionale dei relativi servizi.

Articolo 5 - Gestione rifiuti urbani

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfa o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a. del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f.i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
 - b. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c. i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d. i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e. i rifiuti da attività commerciali;
 - f. i rifiuti da attività di servizio;
 - g. i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie.
6. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che il rapporto tra la produzione dei rifiuti della specifica utenza e la superficie della stessa non sia superiore al 30 % del kD della categoria di appartenenza indicata nell'allegato 1, punto 4.4 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

7. Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al comma precedente, purché il Comune, anche tramite il Gestore del servizio ed effettuate le opportune verifiche, specifici entro 60 giorni dalla dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo 30 comma 5, dalle utenze che ritengono di superare il predetto limite quantitativo di assimilazione, le specifiche misure organizzative atte a gestire tali rifiuti.

Articolo 6 - Modalità gestione del servizio

1. Il Comune provvede alla gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, mediante Azienda Privata scelta mediante regolare appalto concorso.
2. Il servizio di Gestione dei rifiuti urbani è svolto nell'intero territorio comunale da Azienda privata mediante metodi che consentono una gestione integrata, intesa come il complesso delle attività volte ad ottimizzare il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.
3. La gestione dei servizi indivisibili, quali illuminazione, manutenzione ordinaria delle strade, manutenzione del verde pubblico è svolta secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza economicità sia in economia sia mediante aziende private di comprovata esperienza.

Articolo 7 - Servizi integrativi non soggetti a TARES

1. Il Comune, anche attraverso l'Azienda, può istituire applicando i normali costi di mercato se dovuti, nelle forme previste dalla legge, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani senza che tale operazione comporti nessun aggravio nei costi soggetti a tariffazione.

Articolo 8 - Ambito ed applicazione della TARES

1. La TARES è applicata su tutto il territorio comunale indicato nell'apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 198 del D.lgs 152/2006 e susseguente D.lgs 205/2010 nel quale vengono indicate le competenze dei comuni.
2. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della TARES (zona servita, distanza o capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.).

Articolo 9 - Soggetti passivi

1. La TARES è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc. locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, esistenti nel territorio comunale nel quale è applicato il Regolamento che disciplina il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, salvo particolari disposizioni di cui agli articoli del presente Regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare oltre coloro che ne fanno uso permanente in comune.
2. Nel caso di abitazioni a disposizione, i soggetti coobbligati sono gli occupanti dell'abitazione di residenza o principali anche se posti in altro comune.
3. Il vincolo di solidarietà ha rilevanza in ogni fase del procedimento tributario e per quanto attiene al debito della TARES.
4. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

Articolo 10 - Esclusioni

1. Sono escluse dalla Tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Sono invece tassabili tutte le aree scoperte operative nelle quali si generano rifiuti assimilati agli urbani per quantità e qualità.
2. Non sono soggetti alla TARES i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati o perchè risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione, quali:
 - a. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
 - b. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti qualora utilizzata dai medesimi, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando la tassazione per le aree adibite a spogliatoi, docce, gradinate del pubblico e simili locali;
 - c. locali ed aree non utilizzati e non predisposti all'uso a condizione che lo stato di non utilizzo sia comprovato da idonea documentazione. Si considerano non predisposti all'uso i locali e

7

le aree prive di mobili e suppellettili e non allacciati ai servizi a rete (gas, acqua, luce), l'esclusione dovrà essere richiesta con apposita istanza dal contribuente, eventualmente concessa dal Comune per il limite massimo dell'annualità solare dell'istanza e la stessa dovrà essere riproposta annualmente;

- d. fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile;
- e. soffitte, ripostigli, stenditori, lavanderie, legnaie, cantine e simili limitatamente alla parte dei locali di altezza non superiore a 1,5 metri;
- f. le superfici di balconi e terrazzi;

3. Non sono inoltre soggetti alla TARES:

- a. i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati al servizio svolto in regime di privativa, per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato Esteri.
- b. i locali e le aree adibiti a sedi, uffici e servizi comunali;
- c. edifici e loro parti adibiti a qualsiasi culto, nonchè i locali strettamente connessi all'attività di culto, con esclusione in ogni caso degli eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quello di culto in senso stretto;
- d. i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista da norme di legge vigenti;
- e. nel computo della superficie tassabile non si tiene conto della parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani a norma di legge, nonchè rifiuti speciali pericolosi, allo smaltimento dei quali provvedono a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. Ai fini della determinazione della predetta superficie non tassabile si individuano altresì nel presente regolamento categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare una percentuale di riduzione rispetto alla superficie su cui l'attività viene svolta.

Articolo 11 - Superfici per l'applicazione della TARES

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6 del presente articolo, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
3. Ai fini della prima applicazione del tributo TARES si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507 (TARSU).
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
5. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile.
6. Per la revisione del catasto vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I Comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di Comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
7. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Articolo 12 - Aree tassabili

1. La TARES è calcolata in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima. Per le aree esterne fa riferimento la superficie circoscritta dal proprio perimetro.
2. La superficie tassabile è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati.
3. La superficie tassabile delle aree scoperte operative è misurata sul perimetro interno delle aree stesse, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono.
4. Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a 0,5 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate al metro quadrato.
5. Si considerano locali tassabili, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione d'uso.
6. Sono tassabili le aree scoperte operative e le aree condominiali che sono detenute o occupate in via esclusiva.
7. Al fine dell'individuazione delle aree di pertinenza degli edifici si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito all'edificio in base alla planimetria catastale.
8. Sono così considerati locali tassabili, in via esemplificativa, i seguenti vani:
 - a) tutti i vani in genere interni all'ingresso delle abitazioni, tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (anticamera, ripostigli, corridoi, bagni, cantine, ecc.) e così pure le dipendenze, anche se separate dal corpo principale dell'edificio (rimesse, autorimesse, corselli, serre non pertinenti ai fondi rustici, vano scale, ecc.);
 - b) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali per l'esercizio di arti e professioni;
 - c) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a botteghe e laboratori di artigiani;
 - d) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti all'esercizio di alberghi, locande, ristoranti, trattorie, pensioni, osterie, bar, pizzerie, tavole calde, caffè, pasticcerie, nonchè i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stalli o posteggi al mercato coperto;
 - e) tutti i vani principali, secondari ed accessori di uffici commerciali, industriali e simili, di banche, di teatri e cinematografi, di ospedali, di case di cura e simili, di stabilimenti ed

opifici industriali ad eccezione delle superfici che producono rifiuti speciali non assimilabili;

- f) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a circoli privati, a sale per giochi e da ballo, a discoteche ed altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
- g) tutti i vani principali, secondari ed accessori di ambulatori, di poliambulatori e di studi medici e veterinari, di laboratori di analisi cliniche, di stabilimenti termali, di saloni di bellezza, di saune, di palestre e simili;
- h) tutti i vani principali, secondari ed accessori di magazzini e depositi di autorimesse e di autoservizi, di autotrasporti, di agenzie di viaggi, assicurative, finanziarie, ricevitorie e simili;
- i) tutti i vani (uffici, aule scolastiche, biblioteche, anticamere, sale di aspetto, atrii, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.) di collegi, istituti di educazione, di associazioni, tecnico economiche e di collettività in genere;
- j) tutti i vani di enti pubblici non economici, di musei e biblioteche, di associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva, sindacale, ricreativa, di enti di assistenza, di caserme, stazioni, ecc.

9. Sono tassabili le parti comuni dei fabbricati non costituiti in condominio.

10. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti alla tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

Articolo 13 - Locali ed aree non utilizzati

1. La TARES è dovuta anche se i locali o le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti per l'uso.
2. I locali per l'abitazione si considerano predisposti all'utilizzazione se dotati di arredamento e di allacciamento ai servizi gas, acqua, energia elettrica.
3. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamento, allacciamenti ai servizi gas, e comunque quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

Articolo 14 - Parti comuni dell'edificio di cui all'art. 1117 C.C.

1. Le parti di uso comune del fabbricato utilizzate in via esclusiva, suscettibili di produrre rifiuti, sono ricomprese con evidenziazione a parte, per la quota di spettanza della superficie e/o area scoperta, nella denuncia unica del singolo occupante o detentore dell'alloggio in condominio.
2. A tal fine è fatto obbligo all'Amministratore del condominio di presentare all'ufficio tributi del Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio.
3. Alle superfici suddette sono applicabili la tariffa e le eventuali attenuazioni tariffarie ed agevolazioni proprie del soggetto passivo.

Articolo 15 - Multiproprietà e centri commerciali

1. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
2. Il soggetto responsabile di cui al comma precedente è tenuto a presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree in multiproprietà e del centro commerciale integrato.

Articolo 16 - Inizio e cessazione della TARES

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
3. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali o aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali o delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le

variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di 15 giorni, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

5. In caso di tardiva denuncia di cessazione l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:

- quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;
- in carenza di tale dimostrazione dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

CAPO II - DETERMINAZIONE E APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

Articolo 17 - Metodi di applicazione

1. La TARES è determinata in base alla tariffa di riferimento ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 158/99.
2. Il gettito atteso dalle tariffe deliberate annualmente, è a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune, quantificate le eventuali deduzioni derivanti dai proventi di attività di recupero di materiali e/o energia.
3. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Economico Finanziario degli interventi e della relazione prima del termine di approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.
4. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate l'anno precedente.

Articolo 18 - Determinazione delle tariffe

1. La TARES è determinata dal Comune sulla base del piano finanziario ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 158/99 ed è applicata e riscossa secondo le modalità dei successivi articoli.
2. Le tariffe sono determinate secondo i principi stabiliti dal DPR 158/99 e s.m.i., seguendo i criteri adottati dal presente regolamento e le modalità indicate nelle disposizioni tecniche di cui

all'allegato A, per unità di superficie dei locali ed aree ed in base alle singole categorie o fasce di contribuenza.

3. La tariffa è composta da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
4. La TARES viene applicata alla superficie dei locali e delle aree in cui si producono i rifiuti urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani secondo tariffe commisurate in base alla quantità dei rifiuti prodotti per unità di superficie ed alla qualità vista in relazione al tipo di smaltimento previsto nel regolamento comunale di igiene urbana.
5. Le modalità di determinazione delle tariffe seguiranno le procedure ed i meccanismi di quantificazione indicati nelle disposizioni tecniche indicate nel DPR 158/99 e s.m.i.
6. Ai fini della corretta valutazione degli importi tariffari inoltre verrà applicato un coefficiente che tiene conto della qualità dei rifiuti, prodotti dalle singole categorie di contribuenza, in relazione alla tipologia di smaltimento prevista.
7. Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui ai commi precedenti, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune.
8. La maggiorazione di cui al comma 7 è riservata allo Stato, fintanto che non intervengono provvedimenti in sua modifica, e verrà versata in un'unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 Luglio 1997 n. 241 nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto legge n. 201 del 2011.

Articolo 19 - Approvazione delle tariffe

1. Il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Articolo 20 - Classi di contribuenza

1. Le tariffe predisposte, in attuazione dei citati criteri di commisurazione hanno determinato la seguente classificazione delle categorie di utenza domestica:

CLASSE	DESCRIZIONE	Ka	Kb
Ud 01	Abitazioni domestiche occupate da 1 componente	0,81	1,00
Ud 02	Abitazioni domestiche occupate da 2 componenti	0,94	1,80
Ud 03	Abitazioni domestiche occupate da 3 componenti	1,02	2,00
Ud 04	Abitazioni domestiche occupate da 4 componenti	1,09	2,60
Ud 05	Abitazioni domestiche occupate da 5 componenti	1,10	2,90
Ud 06	Abitazioni domestiche occupate da 6 o più componenti	1,06	3,40

2. Le tariffe predisposte, in attuazione dei citati criteri di commisurazione hanno determinato la seguente classificazione delle categorie di utenza non domestica:

CLASSE	DESCRIZIONE	Kc	Kd
und01	01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)	0,45	4,00
und02	02. Cinematografi, teatri	0,47	4,12
und03	03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta	0,44	3,90
und04	04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,74	6,55
und05	05. Stabilimenti balneari	0,59	5,20
und06	06. Autosaloni, esposizioni	0,57	5,04
und07	07. Alberghi con ristorante	1,41	12,45
und08	08. Alberghi senza ristorante	1,08	9,50
und09	09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme	0,90	7,90
und10	10. Ospedali	0,86	7,55
und11	11. Agenzie, studi professionali, uffici	0,90	7,90
und12	12. Banche e istituti di credito	0,79	6,93
und13	13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta	1,13	9,90
und14	14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai	1,10	10,00
und15	15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti	0,91	8,00
und16	16. Banchi di mercato beni durevoli	1,19	10,45
und17	17. Barbiere, estetista, parrucchiere	1,19	10,45
und18	18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)	0,77	6,80
und19	19. Autofabbrica, carrozzeria, elettrauto	0,91	8,02
und20	20. Attività industriali con capannoni di produzione	0,35	3,80
und21	21. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,45	4,00

und22	22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie	2,00	30,00
und23	23. Birrerie, hamburgerie, mense	1,50	20,00
und24	24. Bar, caffè, pasticceria	1,80	25,00
und25	25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)	1,56	13,70
und26	26. Plurilicenze alimentari e miste	1,56	13,77
und27	27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio	2,20	32,00
und28	28. Ipermercati di generi misti	1,65	14,53
und29	29. Banchi di mercato generi alimentari	3,35	29,50
und30	30. Discoteche, night club	1,91	16,80

Articolo 21 - Particolari applicazioni della tariffa

1. Per i locali e le costruzioni adibiti ad usi diversi da quelli indicati nell'articolo precedente, si applica la tariffa stabilita per la voce rispondente all'uso effettuato.
2. Per gli immobili destinati a civili abitazioni in cui è svolta, in via permanente un'attività economica e/o professionale, si applica la tariffa prevista per la specifica attività o per la voce più corrispondente all'utilizzazione, commisurata alla superficie dei locali all'uopo destinati.
3. Quando, nel caso di più usi, risulta impossibile differenziare le superfici ad essi adibiti, per promiscuità d'uso e/o per usi alternati in periodi diversi e per qualsiasi altro motivo, si applica la tassa sulla base della tariffa prevista per l'uso prevalente.
4. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
5. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Articolo 22 - Tariffa giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale del 50%.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Per tutto quanto non previsto dai commi precedenti, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale, compresa la maggiorazione relativa ai servizi indivisibili.
6. In caso di occupazione abusiva la TARES è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti urbani, in quanto compatibili.
7. Il servizio erogato dietro corresponsione della tassa giornaliera riguarda esclusivamente l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti formati all'interno dei locali ed aree oggetto di occupazione temporanea, fermo restando gli oneri straordinari previsti per le manifestazioni pubbliche dal vigente regolamento dei servizi di smaltimento rifiuti.

Articolo 23 - Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte/possedute da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune dal primo gennaio di ogni anno, salvo diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri preso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte/possedute da soggetti non residenti nel Comune, ricorre l'obbligo di integrazione della denuncia del numero di componenti familiari occupanti l'immobile. Alle utenze intestate ai soggetti non residenti che entro il 31 gennaio dell'anno in corso non avranno presentato denuncia, verrà associato ai fini del calcolo della tariffa un numero di occupanti pari a 2 (due), fatte salve le verifiche di ufficio.

4. Per gli alloggi dei cittadini residenti all'Estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti un valore di ufficio pari a 2 (due).
5. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di Residenza.
6. Le cantine, le autorimesse o gli altri luoghi di deposito, se assoggettabili a pertinenza dell'abitazione stessa, si considerano utenze domestiche condotte dal medesimo numero di occupanti l'abitazione di riferimento e pagano solo la parte fissa. Si considerano utenze domestiche con 1 (uno) occupante, tutte le cantine, le autorimesse o gli altri luoghi di deposito non assoggettabili a pertinenze di abitazioni.
7. In fase di prima applicazione della TARES, se non precedentemente classificati in TRSU, si considerano pertinenze le cantine, le autorimesse o gli altri luoghi di deposito di categoria catastale 'C', intestate a soggetti conduttori/proprietari di abitazioni in Comune ed ubicate nello stesso stabile o adiacente all'abitazione di riferimento. Verrà comunque assoggettato a pertinenza almeno un locale di categoria catastale 'C' intestato allo stesso conduttore/proprietario di una abitazione anche se ubicato in strade o civici differenti. Qualora ci fosse la presenza di più locali di categoria catastale 'C' intestati a soggetti conduttori/proprietari di abitazioni in Comune verrà titolato a pertinenza soltanto il locale con maggiore metratura. Ogni eventuale modifica al numero ed alla tipologia delle pertinenze, diversa da quanto sopra specificato, dovrà essere dichiarata dal Contribuente e verificata e validata dal Comune.
8. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero dei componenti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in 1 (uno) occupante.
9. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio per un massimo di 6 persone che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
10. Per le famiglie residenti in comune, in sede di prima applicazione, in considerazione del fatto che le denunce presentata ante 1.1.2013 non riportano il numero degli occupanti l'alloggio,

tal dato viene desunto dall'anagrafe per le famiglie residenti, mentre per i non residenti ricorre l'obbligo di integrazione della denuncia.

11. Ogni variazione del suddetto numero, successivamente intervenuta, verrà desunta dai registri anagrafici per le utenze residenti oppure va dichiarata al Comune presentando entro 10 giorni apposita denuncia.
12. Eventuali variazioni del nucleo domestico in corso d'anno condurranno ad un ricalcolo dell'importo dovuto a far data dalla intervenuta variazione registrata di seguito alla denuncia o dall'acquisizione dai registri anagrafici per i nuclei residenti. Le variazioni intervenute verranno riportate quale conguaglio nella successiva tariffazione.

CAPO III - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Articolo 24 - Riduzioni tariffarie per utenze domestiche

1. La TARES è ridotta sia nella quota fissa sia nella variabile per:
 - a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, riduzione del 15 (quindici) % ;
 - b. fabbricati rurali ad uso abitativo, riduzione del 15 (quindici) % ;
2. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Articolo 25 - Riduzioni tariffarie per utenze non domestiche

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo sulla parte variabile, in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
2. La riduzione fruibile di cui al comma precedente non potrà essere superiore al 30 % della tariffa dovuta dalla corrispondente categoria di utenza e sarà applicata a condizione che la quantità di rifiuti recuperati, ad eccezione degli imballi secondari e terziari, abbia un valore minimo pari al 30 % della produzione dei rifiuti calcolata mediante applicazione del Kd moltiplicato per le relative superfici messe a ruolo.

3. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo entro il 31 gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.
4. In caso di produzione di rifiuti speciali non assimilabili, pericolosi, dove per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività non sia possibile definire oggettivamente la superficie non tassabile, viene applicata una riduzione forfetaria sulla superficie imponibile secondo quanto indicato nella seguente tabella:

ATTIVITÀ	% riduzione
Lavanderie e tintorie	30
Laboratori fotografici, eliografie	30
Officine auto, elettrauto	30
Laboratori analisi	30
Laboratori dentistici, odontotecnici, radiologici	30
Carrozzerie, serigrafie	30
Aziende metalmeccaniche	30
Gommisti	30

5. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.
6. Ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad USO STAGIONALE o ad USO NON CONTINUATIVO, ma ricorrente, sarà riconosciuta una riduzione del 30 (trenta) %; la riduzione è concessa a condizione che la licenza o l'autorizzazione sia allegata in copia alla denuncia e che la stessa preveda un uso stagionale o ricorrente rispettivamente non più di 6 mesi continuativi o 4 giorni per settimana. La richiesta dovrà essere riproposta annualmente.
7. Per tutte le Utenze NON Domestiche, In fase di prima applicazione della TARES per il solo anno d'imposta 2013, verranno confermate tutte le Riduzioni/Esenzioni previste dal precedente regolamento TRSU e le stesse verranno automaticamente cessate al 31 dicembre 2013.

Articolo 26 - Riduzioni servizio limitato

1. Nelle zone esterne al centro urbano ed alle aree assimilate al centro urbano (la delimitazione del centro urbano e delle aree assimilate è definito dal Regolamento Tecnico dei Servizi di Igiene Urbana del Comune) in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti urbani, la tassa è dovuta in misura pari 40% della tariffa applicata per tipologia di utenza. L'utente dovrà presentare apposita istanza di richiesta comprensiva dei riferimenti catastali e/o coordinata GPS dell'immobile per il quale si richiede la riduzione.

2. Qualora si verifichi all'interno della zona gravata di privativa che il servizio, istituito e attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel regolamento comunale del servizio di nettezza urbana, nella zona di residenza ove è collocato l'immobile di residenza o di esercizio dell'attività dell'utente, questi ha il diritto - sino alla regolarizzazione del servizio - ad una decurtazione dell' 80 (ottanta) % della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione per raccomandata all'Ufficio Tributi del Comune, della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi.
3. Il responsabile dell'ufficio tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al responsabile del servizio nettezza urbana che rilascia ricevuta dell'originale.
4. Il responsabile del servizio nettezza urbana comunica all'ufficio tributi entro i trenta giorni successivi, l'intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause che l'hanno impedita.

Articolo 27 - Agevolazioni per la raccolta differenziata

1. Per tutte le utenze, domestiche e non domestiche, potranno essere definiti sconti, annualmente stabiliti dall'Amministrazione Comunale, legati al raggiungimento complessivo degli obiettivi di raccolta differenziata.
2. Sarà possibile definire, attraverso atto deliberativo contestuale all'approvazione annuale delle tariffe da parte dell'Amministrazione Comunale, riduzioni tariffarie commisurate al peso dei rifiuti differenziati prodotti dalle singole utenze, mediante l'attivazione di sistemi di rilevazione dei quantitativi di rifiuti conferiti in modo differenziato presso i Centri di Raccolta Comunali o siti individuati dal Comune.
3. La riduzione dovuta al conferimento dei rifiuti di cui al comma precedente sarà applicata al singolo utente al massimo per il 20 % dell'importo intero della TARES dovuta se l'utenza è di tipo domestico, per il 30% dell'importo intero della TARES dovuta se l'utenza è di tipo non domestico.
4. La suddetta agevolazione, usufruibile ad anno solare, verrà quantificata a conguaglio, per il singolo utente, nell'avviso di pagamento della TARES dell'anno successivo, previa rendicontazione delle pesature complessive all'Ufficio Tributi.

Articolo 28 - Applicabilità

1. Le riduzioni di cui agli articoli 24, 25 e 26 saranno concesse sulla base di elementi e dati contenuti nella dichiarazione di parte ed eventuale verifica da parte dei Funzionari Comunali incaricati.
2. In caso di condizioni che fanno venir meno le condizioni di agevolazione, il contribuente è tenuto a denunciare le variazioni entro il primo gennaio dell'anno successivo al periodo delle condizioni, all'Ufficio Tributi del Comune; in difetto il tributo sarà recuperato nei termini previsti dalla normativa.
3. Il Comune si riserva il diritto di verificare, in ogni momento, le condizioni che implicano la riduzione. In caso di inesistenza delle stesse verrà immediatamente adeguata la tariffa e l'utenza dovrà corrispondere gli importi mancanti relativi alla riduzione.
4. Qualora si rendessero applicabili più Riduzioni o Agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione della riduzione precedente considerata. Le riduzioni potranno cumularsi fino ad una quota massima del 60% dell'intera tariffa.

Articolo 29 - Esenzioni ed inapplicabilità

1. In applicazione dell'articolo 14 comma 19 del Decreto Legge 6/12/2011 n. 201 sono stabilite le esenzioni per le abitazioni occupate da persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni economiche attestate dagli Assessorati Competenti i quali faranno esplicita domanda al Dirigente di Settore.
2. L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questo dimostri di averne diritto.
3. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare la effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione.
4. L'esenzione una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste.
5. Allorché queste vengono a cessare, l'interessato deve presentare all' Ufficio tributi del Comune la denuncia di cui all'articolo 30 del presente regolamento e la tassa decorrerà dal giorno in cui sono venute meno le condizioni per l'esenzione.
6. Possono essere esclusi dalla tassazione esclusivamente gli immobili non utilizzati (inagibili, inabitabili o diroccati), oppure quegli immobili improduttivi di rifiuti. L'immobile è oggettivamente inutilizzabile o non suscettibile di produrre rifiuti quando non ha l'abitabilità, è

inagibile, diroccato, intercluso, in stato di abbandono purché, di fatto, non utilizzato. La prova contraria, atta a dimostrare l'inidoneità del bene a produrre rifiuti, è, comunque ad esclusivo carico del contribuente che deve fornire all'amministrazione, tutti gli elementi all'uopo necessari

CAPO IV - DICHIARAZIONE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Articolo 30 - Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a. l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b. la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c. il modificarsi delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a. per le utenze domestiche dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b. per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c. per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Articolo 31 - Contenuto e presentazione della dichiarazione (Denunce)

1. La dichiarazione deve essere presentata non oltre il mese successivo al verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo, presso gli sportelli dell'Ufficio Tributi del Comune.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione, relativa alle UTENZE DOMESTICHE deve contenere:

- a. per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda di famiglia;
- b. per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c. l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d. la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, originaria di variazione o cessazione, relativa alle UTENZE NON DOMESTICHE deve contenere:

- a. i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A, codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b. i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c. l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i riferimenti catastali dei locali e delle aree;
- d. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione.

5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di A.R., o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.

6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione del pagamento richiesto.

7. Gli Uffici Comunali, in occasione di richiesta, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo

restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

8. Il Comune, mediante gli uffici preposti, al fine di aggiornare la banca dati TARES e per eventuali verifiche può inviare alle proprie utenze un questionario con obbligo di compilazione e firma da parte dei soggetti interessati.

Articolo 32 - Versamenti e rate

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale,
2. Il tributo viene annualmente liquidato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, ferma restando la facoltà del Comune di variare la scadenza e il numero delle rate di versamento.
3. I contribuenti effettuano il pagamento a partire dal 1° giorno ed entro il 16° giorno di ciascun mese di scadenza delle rate. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno (Decreto 14 maggio 2013);
4. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale unificato (Decreto 14 maggio 2013), ovvero tramite modello di pagamento unificato Modello F24 Semplificato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5. L'utente è tenuto a verificare la correttezza dei dati riportati negli inviti al pagamento, le eventuali inesattezze dovranno essere comunicate entro 60 giorni dall'emissione del documento.

Articolo 33 - Funzionario responsabile

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici e, disporre l'accesso ai

locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Articolo 34 - Accertamenti

1. L'omessa o infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 Dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per il tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in un'unica rata entro trenta giorni dalla ricezione e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. L'Utente potrà richiedere apposita rateizzazione delle somme accertate, comprensive di sanzioni e di interessi, secondo quanto disposto dal Regolamento Generale delle Entrate del Comune. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Articolo 35 - Rimborsi

1. Nei casi di errori e di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto definitivamente accertato l'Ufficio tributi del Comune dispone lo sgravio o il rimborso nei termini previsti e, in ogni caso non oltre 180 giorni dalla richiesta.
2. Sulle somme da rimborsare dovrà essere corrisposto l'interesse nella misura prevista dalla normativa a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.
3. Gli eventuali rimborsi derivati da rilievi di legittimità formulati tempestivamente dal Ministero delle Finanze in sede di controllo degli atti deliberativi riguardanti il regolamento e le tariffe, sono attuati mediante la compensazione della TARES dovuta per l'anno successivo a quello di comunicazione dei rilievi medesimi.

Articolo 36 - Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza del giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 37 - Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'articolo 3 comma 10, D.L. 2 marzo 2012 n. 16 il comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi per ciascun credito l'importo di 30 euro, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
2. Ai sensi dell'articolo 1 comma 168 Legge 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.

Articolo 38 - Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza del rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

Articolo 39 - Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta di un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 30 comma 8, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, eccetto quelle per omesso versamento, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene a quiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Il provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria, così come la sua determinazione, rientra nelle competenze del Funzionario Responsabile della TARES.
7. La tassa giornaliera che, nel caso di uso di fatto, non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.
8. Si applica per quanto non specificatamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 40 - Tributo provinciale

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo, esclusa la maggiorazione relativa ai servizi indivisibili.

Articolo 41 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento una volta esecutivo è pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il primo giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

Articolo 42 - Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della TARES, dalla sua entrata in vigore.
2. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento concernenti il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, Decreto Legge 6/12/2011 n. 201.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.
4. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:
 - a. le leggi nazionali e regionali;
 - b. il regolamento comunale per la disciplina del servizio di nettezza urbana;
 - c. gli altri regolamenti compatibili con la specifica materia.
5. Per il solo anno 2013 operano le seguenti disposizioni:
 - a. la scadenza ed il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata anche nelle more della regolamentazione comune del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento.

- b. Ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, il comune invierà ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento dell'anno precedente.
- c. Il pagamento di cui al punto precedente sarà computato ai fini della determinazione dell'ultima rata, dovuta a titolo di TARES per il solo anno 2013.

Articolo 43 - Disposizioni per l'anno 2013

- 1. Per l'anno 2013 il numero delle rate e le scadenze sono stabilite con atto consigliare, adottato precedentemente al presente regolamento, e pubblicato sul sito istituzionale del Comune.
- 2. Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe del tributo e della maggiorazione per i servizi indivisibili, l'importo delle prime due rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo della previgente forma di prelievo sui rifiuti. Per le nuove occupazioni decorrenti dall'1 gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate in acconto sarà determinato tenendo conto delle tariffe relative alla previgente forma di prelievo sui rifiuti applicate nell'anno precedente, dal Comune, salvo conguaglio.
- 3. Per l'anno 2013, con riferimento alla maggiorazione per i servizi indivisibili, si applica l'articolo 10 comma 2 del D.L. 35 dell'8 aprile 2013.

Firme

Segretario Generale e/o Dirigente

Parte integrante e sostanziale alla
Delibera di Giunta Municipale

N° 407 del 22 OTT. 2013

Comune di RAGUSA

Provincia di RAGUSA

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI

DETERMINAZIONE TARIFFE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL DECRETO LEGGE 6/12/2011 N. 201 e s.m.i.

ANNO 2013

Tabelle di Riepilogo

Simulazione TARES 2013_07

17-ott-13



TARES 2013 - Istituzione

- Tributo locale istituito dal D.L. n. 201/2011 art. 14 per coprire i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assi milati svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale e dei servizi indivisibili dei Comuni.
- A decorrere dal 1° gennaio 2013, la TARES subentrerà alla tassa sui rifiuti urbani (TARSU) e alla tariffa di igiene ambientale (TIA1 e TIA2).
- Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
- Il consiglio comunale è tenuto ad approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio medesimo ed approvato dall'autorità competente.
- Nel caso in cui i Comuni abbiano realizzato sistemi di misurazione analitica e puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono previo ricorso a Regolamento prevedere l'applicazione di una tariffa avente "natura corrispettiva" in luogo del tributo.
- I Comuni dovranno deliberare le scadenze e il numero delle rate per il versamento del tributo, che saranno determinate sulla base della Tarsu della Tia 1 e Tia 2 e dovranno informare i cittadini delle scadenze e del numero delle rate almeno 30 giorni prima della data del versamento pubblicando la delibera sul sito internet dell'Ente.
- Relativamente alla prime due rate i Comuni possono utilizzare i modelli già predisposti per il pagamento di Tarsu, Tia1 o Tia2. Gli acconti verranno scomputati dal quantum dovuto, a titolo di Tares, per l'anno 2013.
- Per l'anno 2013, il pagamento della tariffa unitaria servizi indivisibili è pari a 0,30 euro per metro quadrato, e verrà computata alla scadenza della ultima rate a conguaglio.
- I criteri adottati per il calcolo sono quelli desunti dal DPR 158/99, con applicazione di un TRIBUTO istituito attraverso il METODO NORMALIZZATO introdotto dal citato DPR (prelievo COMUNALE in FORMA TRIBUTARIA qualora l'Amministrazione applichi sistemi presuntivi). In alternativa l'Ente avrà la facoltà di istituire SISTEMI DI MISURAZIONE DELLE QUANTITA' e applicare così una TARIFFA, attraverso il proprio Soggetto Gestore (prelievo in FORMA TARIFFARIA qualora l'Amministrazione adotti sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti conferite).
- I Comuni, possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2.



TARES 2013 - Applicazione

- La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- La tariffa si compone di due quote tali da assicurare la "copertura integrale" dei costi di investimento ed esercizio. La quota relativa alla quantità di rifiuti e la quota definita in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti relativamente agli investimenti per le spese e relativi ammortamenti.
- Alla citata tariffa si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro a metro quadro necessaria per coprire i costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, patendo graduare in ragione della tipologia ed ubicazione dell'immobile.
- Con decorrenza 2013 il fondo sperimentale di riequilibrio e il fondo perequativo, ai sensi del decreto legislativo n. 23/2011, sono ridotti in misura corrispondente al gettito derivante dalla maggiorazione standard di 0,30 a metro quadro.
- Ogni Comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni tariffarie in misura massima del 30% per una serie di casistiche ben definite: abitazioni con unico occupante, abitazioni a disposizione per uso stagionale, e/o discontinuo; locali diversi da abitazioni o aree scoperte in uso stagionale; abitazioni occupate da soggetti residenti all'estero per più di sei mesi l'anno; fabbricati rurali ad uso abitativo.
- Altra opportunità offerta dalla norma consiste nella delibera che il consiglio comunale può porre in essere per sostanziare ulteriori esenzioni e riduzioni.
- La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), o della Tariffa di igiene ambientale (TIA 1 o TIA2). Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.



Dati generali elaborazione

Il servizio TARES è stato svolto secondo le procedure indicate all'ART. 14 DEL DECRETO LEGGE 6/12/2011 N. 201 e s.m.i. e nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 Aprile 1999
La elaborazione è stata sviluppata considerando i dati e gli elementi parametrici forniti dal

Comune di RAGUSA

In particolare, il costo totale del servizio è pari a
L'ammontare complessivo delle riduzioni è pari a

€13.823.568,98	e la copertura voluta dal gettito tariffario è del
€1.983.961,54	100%

La ripartizione tra costi fissi e costi variabili è stata eseguita considerando:
Quota Fissa:
Quota Variabile:

€7.594.246,76	54,94%
€6.229.322,22	45,06%

La ripartizione tra costi fissi e costi variabili in seguito all'applicazione delle riduzioni è:
Quota Fissa:
Quota Variabile:

€7.577.049,88	54,81%
€6.246.519,10	45,19%

La ripartizione della quota fissa tra utenza domestica ed utenza non domestica ha considerato un costo unitario così ripartito:

Canone utenze domestiche:	€5.408.418,50	71,38%
Canone utenze non domestiche:	€2.168.631,38	28,62%
Parte variabile utenze domestiche:	€4.933.419,04	78,98%
Parte variabile utenze non domestiche:	€1.313.100,06	21,02%
Gettito UD	€10.341.837,55	74,81%
Gettito UA	€3.481.731,43	25,19%

Il totale della superficie soggetta a tariffa è mq
Recupero imponibile 2013 per complessivi mq domestici 0 44.140
I dati della base imponibile sono provvisori in attesa dell'assegnazione dei nuclei familiari alle utenze domestiche 0
e della nuova codifica delle utenze non domestiche.



Comune di RAGUSA

TARES 2013

**Indici parametrici per la determinazione del TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI
ART. 14 DEL DECRETO LEGGE 6/12/2011 N. 201**

	Valori dei parametri	Unità di misura	TARES 2013
Quantità totale dei R.U. prodotti in kg/anno	1	36.624.860	kg/anno
Quantità totale dei R.U. da raccolta differenziata	2	7.257.520	kg/anno
Quantità totale dei R.U. a smaltimento finale	3	29.367.340	kg/anno
Costo totale del servizio previsionale	4	13.823.568,98	€/anno
Costo della raccolta differenziata (voci d, e costi operativi gestione)	5	1.871.861,49	€/anno
Quota attribuibile per la parte fissa della tariffa	6	7.594.246,76	€/anno
Costo per la parte variabile (voci b, c costi operativi di gestione)	7	4.357.460,73	€/anno
Copertura del costo	8	1,00	i
Coefficiente per il costo dello spazzamento (% del costo totale)	9	0,00	%
Detrazione per lo spazzamento	10	0,00	€/anno
Costo del servizio dopo detrazione	11	13.823.568,98	€/anno
Costo del servizio coperto dal gettito abitanti residenti	12	13.823.568,98	€/anno
Numero dei nuclei familiari	13	74.092	n
Numero dei componenti monofamiliari (single)	14	30.839	n
Numero componenti medio familiare	15	5.197	n
Numero dei ruoli utenza domestica	16	2,40	(pers./fam.)
Numero dei ruoli Utenza attività	17	39.238	n
Numero totale dei ruoli	18	4.902	,
Totale della superficie attualmente iscritta a ruolo	19	44.140	n
Totale preventivo della superficie iscritta a ruolo in mq	20	4.703.468	mq
Totale della superficie delle abitazioni civili	21	4.703.468	mq
Totale della superficie delle abitazioni dei non residenti	22	3.771.051	mq
Totale della superficie delle attività produttive e ricreative	23	0	mq
Rapporto tra superficie delle abitazioni e superficie totale	24	932.416	mq
Totali delle superfici detassate al 100 % sulle quali si producono rifiuti	25	80,18%	%
Superficie complessiva detassata (da oggetti sui quali si applica una riduzione)	26	19,82%	%
Totali della superficie per la determinazione della produzione media	27	0,00	mq
Totali della superficie per il calcolo della tariffa media	28	1.330.955,97	mq
Superficie media di un abitazione	29	4.703.468	mq
Produzione media dei rifiuti in kg/mq*anno	30	3.372.512	mq
	31	96,11	mq
	32	7,79	kg/mq*anno

Tabella 1_1

Comune di RAGUSA		TARES 2013	
Indici parametrici per la determinazione del TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI ART. 14 DEL DECRETO LEGGE 6/12/2011 N. 201		Valori dei parametri	Unità di misura
Costo gestione per kg di rifiuto smaltito	33	0,3774	€/kg
Costo gestione per kg di r.u. (escluso canone)	34	0,1701	€/kg
Costo canone medio per kg di r.u.	35	0,2074	€/kg
Costo gestione per kg da raccolta differenziata	36	0,2579	€/kg
Risparmio a kg per raccolta differenziata	37	0,3000	€/kg
Totale risparmio per mancato smaltimento r.u. da raccolta differenziata	38	0,0000	€/anno
Quota canone unitaria su produzione rifiuti per utenza domestica	39	0,1762	€/kg
Quota canone unitaria su produzione rifiuti per utenza attività	40	0,33	€/kg
Quota canone media per singola utenza anno	41	172,05	€/ut.anno
Gettito complessivo canone per le utenze domestiche	42	5.114.604,85	€/anno
Gettito complessivo canone per le utenze attività	43	2.479.641,91	€/anno
Quota variabile media utenza attività sui ruoli	44	98,72	€/ut.att.anno
Quota raccolta differenziata sui ruoli	45	42,41	€/ut.anno
Tariffa media in euro/mq * anno sul costo reale del servizio	46	4.09889	€/mq*anno
Tariffa media sul costo di copertura del servizio	47	4.09889	€/mq*anno
Tariffa media considerando detrazione costo aree detassate	48	4.09889	€/mq*anno
produzione r.s.u. da parte delle abitazioni civili	49	29.019.132,7	kg/anno
produzione r.s.u. da parte delle altre attività	50	7.605.727,3	kg/anno
produzione r.s.u. da parte delle domestiche per calcolo Cu	51	30.795.168,3	kg/anno
produzione r.s.u. da parte delle attività per calcolo Cu	52	5.829.691,7	kg/anno
Frazione dei rifiuti prodotti dalle abitazioni civili	53	79,23%	%
Frazione dei rifiuti prodotti dalle attività produttive e sociali	54	20,77%	%
Quantità di r.s.u. da abitazione di residenti per abitante in kg/die	55	1,09	kg/ab*die
Quantità di r.s.u.totale (da attività e abitazioni) per abitante in kg/die	56	1,37	kg/ab*die
Costo da imputare per singolo abitante per produzione r.s.u. da attività domestica	57	0,36	€/kg ab
Coefficiente proporzionale produzione r.s.u. per aumento componenti familiari	58	85,00%	%
Superficie del territorio comunale	59	442.600.000	mq
Rapporto tra superficie dei locali e il territorio comunale	60	0,0106	-
Macroregione (Nord, Centro, Sud)	61	SUD	

Tabella 1_2

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO - ANALISI COMPLESSIVA DEI COSTI SERVIZI IGIENE URBANA

TARES 2013
D.lgs. 201/2011 art. 14

Costi operativi di gestione (CG)		TARES 2013
		europa/anno
a) Spazzamento, lavaggio strade e piazze pubbliche (CSL)		1.584.395,24
b) Costi di raccolta e trasporto r.u. (CRT)		1.676.440,23
c) Costi trattamento e smaltimento r.u. (CTS)		2.681.020,51
d) Altri costi (AC)		949.753,63
e) Costi di raccolta differenziata per materiale (CRD)		1.515.361,49
f) Costi netti di trattamento e riciclo (CTR)		356.500,00
Costi operativi di gestione non inclusi		
a) Raccolta rifiuti di imballaggio coperti dal CONAI		0,00
b) Costi raccolta rifiuti imballaggio II e III a carico dei produttori ed utilizzatori		
Totale Costi operativi		8.763.471,10
Costi Comuni (CC)		
a) Costi amministrativi dell'accertamento, riscossione e contenzioso (CARC)		50.000,00
b) Costi generali di gestione (CGG)		3.810.307,27
c) Costi comuni diversi (CCD)		3.000,00
Totale Costi Comuni		3.863.307,27
Costi uso del Capitale (CK)		
a) Ammortamenti (Amm.)		1.064.394,54
b) Accantonamenti (Acc.)		132.396,07
c) Remunerazione del capitale investito (R)		0,00
Totale costi uso capitale		1.196.790,61
TOTALE GENERALE		
Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa (TF)		13.823.568,98
% Parte fissa		7.594.246,76
Quota attribuibile alla parte variabile della tariffa (TV)		54,94%
% Parte variabile		6.229.322,22
Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa (TF) dopo riduzioni		45,06%
% Parte fissa		7.577.049,88
Quota attribuibile alla parte variabile della tariffa (TV) dopo riduzioni		54,81%
% Parte variabile		6.246.519,10
		45,19%



PIANO ECONOMICO FINANZIARIO - ANALISI COMPLESSIVA DEI COSTI SERVIZI INDIVISIBILI	
	TARES 2013
Costi Singoli Servizi Indivisibili	
Gestione e manutenzione strade	140.000,00
Gestione e manutenzione verde pubblico	107.500,00
Gestione e manutenzione parcheggi	n.r.
Gestione e manutenzione aree pubbliche	n.r.
Gestione e manutenzione illuminazione pubblica	n.r.
Sgombero neve	150.000,00
Pulizia arenili	n.r.
Pulizia superfici murarie	n.r.
TOTALE COSTI SERVIZI INDIVISIBILI (€/anno)	397.500,00
Costo unitario servizi indivisibili TARES (€/mq)	0,30
Superficie imponibile ridotta PF (mq)	4.180.607,94
TOTALE GETTITO SERVIZI INDIVISIBILI DA TARES (€/anno)	1.254.182,38
Quota Gettito Serv.Indivisibili da Utenza domestica (€/anno)	, 1.042.769,70
Quota Gettito Serv.Indivisibili da Utenza NON domestica (€/anno)	211.412,68
Quota Gettito Serv.Indivisibili da Utenza domestica (%)	83,14%
Quota Gettito Serv.Indivisibili da Utenza NON domestica (%)	16,86%

Tabella 2_2



TARES 2013
O.Lgs. 201/2011 art. 14

componenti	Superficie mq	numero oggetti	Ripartizione % superfici dom.	Ripartizione % oggetti dom.	tariffa anno precedente €/mq
1	526.478,01	5.197	14,0%	13,2%	1.84800
2	2.138.888,96	24.283	56,7%	61,9%	2.31000
3	486.865,95	4.355	12,9%	11,1%	2.31000
4	502.413,10	4.388	13,3%	11,2%	2.31000
5	93.306,15	807	2,5%	2,1%	2.31000
6 e oltre	23.098,94	208	0,6%	0,5%	2.31000
TOTALI	3.771.051,11	39.238			

Tabella 3_1

Comune di RAGUSA
DATI UTENZA NON DOMESTICA

categorie tariffa	Superficie mq	numero oggetti	Ripartizione % superfici NON dom.	Ripartizione % oggetti NON dom.	tariffa anno precedente €/mq
01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, ghiacciaia ecc.)	81.325,00	231	8,72%	4,71%	1.58000
02. Cinematografi, teatri	5.234,55	5	0,56%	0,10%	5.29000
03. Autorimesse, magazzini senza vendita di retta	46.324,55	624	4,97%	12,73%	3.00000
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	11.492,40	69	1,25%	1,41%	4.00000
05. Stabilimenti balneari	1.066,00	9	0,11%	0,18%	5.73000
06. Autosalone, esposizioni	61.951,94	212	6,64%	4,32%	5.73000
07. Alberghi con ristorante	93.005,76	94	9,97%	1,92%	5.73000
08.. Alberghi senza ristorante	292,00	2	0,03%	0,04%	5.73000
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme	40.715,00	64	4,37%	1,31%	3.00000
10. Ospedali	40.098,53	34	4,30%	-	0,69%
11. Agenzie, studi professionali, uffici	96.733,09	710	10,38%	14,48%	3.00000
12. Banche e istituti di credito	29.934,90	59	3,21%	1,20%	3.00000
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta	90.060,26	871	9,66%	17,77%	5.73000
14. Edicole, farmacie, plurilicenzia, tabaccaii	4.627,00	84	0,50%	1,71%	5.73000
15. Negozi di Antiquariato, capelli, filati, ombrelli, tappeti, tende e tessuti	925,00	17	0,10%	0,35%	5.73000
16. Banchi di mercato beni durevoli	218,00	4	0,02%	0,08%	5.15000
17. Barbiere, estetista, parrucchiere	15.154,66	157	1,63%	3,20%	3.60000
18. Attività artigianali di produzione beni specifici	5.593,00	77	0,60%	1,57%	3.00000
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto	22.781,30	192	2,44%	3,92%	5.73000
20. Attività industriali con capannoni di produzione	109.376,00	186	11,73%	3,79%	3.60000
21. Attività artigianali di produzione beni specifici	74.184,88	431	7,96%	8,79%	1.60000
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie	17.044,60	129	1,83%	2,63%	5.73000
23. Birrerie, hamburgerie, mensa	335,00	6	0,04%	0,12%	5.73000
24. Bar, caffè, pasticceria	9.608,00	138	1,03%	2,82%	5.73000
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)	34.161,79	373	3,66%	7,61%	5.73000
26. Plurilicenze alimentari e misce	1.460,00	3	0,16%	0,06%	5.73000
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio	4.149,80	77	0,45%	1,57%	5.73000
28. Ipermercati di generi misti	31.227,00	29	3,35%	0,59%	5.73000
29. Banchi di mercato generi alimentari	40,00	1	0,00%	0,02%	5.15000
30. Oscoteche, night club	3.292,00	14	0,35%	0,29%	7.45000
TOTALI	932.416,46	4.902			

Tabella 3_2

Comune di RAGUSA
UTENZA DOMESTICA - RIDUZIONI

RIDUZIONE PARTE VARIABILE

	15,00%	20,00%	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	65,00%	70,00%	80,00%	100,00%
Mancato introito	n. posizioni	n. posizioni	n. posizioni	n. posizioni	n. posizioni	n. posizioni	n. posizioni	n. posizioni	n. posizioni	n. posizioni
€5.572,30	1 COMP	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	43,00	11,00	53,00	0,00
€451.762,52	2 COMP	17.687,00	45,00	0,00	0,00	0,00	281,00	191,00	425,00	0,00
€8.530,61	3 COMP	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	39,00	0,00
€11.898,43	4 COMP	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	25,00	22,00	33,00	0,00
€4.574,10	5 COMP	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	5,00	8,00	15,00	0,00
€1.221,09	6 COMP	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	4,00	0,00
	TOT RID P VARIABILE €	17.687,00	114,00	0,00	0,00	0,00	373,00	251,00	569,00	0,00
€483.559,05		2.653,05	22,80	0,00	0,00	0,00	223,80	163,15	398,30	0,00
RIDUZIONE PARTE FISSA										
Mancato introito	mq in riduz.	mq in riduz.	mq in riduz.	mq in riduz.	mq in riduz.	mq in riduz.	mq in riduz.	mq in riduz.	mq in riduz.	mq in riduz.
€11.737,66	1 COMP	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	5.668,00	1.316,62	5.784,57	0,00
€402.675,74	2 COMP	1.339.759,52	5.649,93	0,00	0,00	0,00	23.747,48	19.322,00	39.325,00	0,00
€11.182,05	3 COMP	0,00	2.401,00	0,00	0,00	0,00	2.538,00	2.486,00	4.207,00	0,00
€13.437,64	4 COMP	0,00	4.077,00	0,00	0,00	0,00	3.116,00	2.563,00	4.439,00	0,00
€4.869,73	5 COMP	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	515,00	1.311,00	1.952,00	0,00
€1.094,91	6 COMP	0,00	678,69	0,00	0,00	0,00	202,00	50,00	510,00	0,00
	TOT RID P FISSA €	1.339.759,52	13.806,62	0,00	0,00	0,00	35.786,48	27.048,62	56.217,57	0,00
€444.997,74		200.963,93	2.761,32	0,00	0,00	0,00	21.471,89	17.581,60	39.352,30	0,00

Tabella 4_1



Comune di RAGUSA
UTENZA NON DOMESTICA - RIDUZIONI

11

Simulazione TARES 2013_07

		RIDUZIONE PARTE VARIABILE			
		mq in riduz.	mq in usato	mq in riduz.	mq in usato
D1. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)		0,00	20.00%	30.00%	40.00%
D2. Cinema teatri, teatri		0,00	0,00	0,00	50.60%
D3. Automobili, magazzini senza vendita direta		0,00	71,00	0,00	51,50
D4. Camperisti, distributore ca blue anu, impianti sportivi		0,00	4.163,00	0,00	0,00
D5. Stabilimenti balneari		0,00	200,00	0,00	0,00
D6. Autosalone, esposizioni		0,00	0,00	21.00,00	0,00
D7. Alberghi con ristorante		0,00	0,00	0,00	0,00
D8. Alberghi senza ristorante		0,00	0,00	0,00	0,00
D9. Caffè, case di cura e di riposo, caserme		0,00	0,00	0,00	0,00
D10. Ospedali		0,00	0,00	0,00	0,00
D11. Agenzie, studi professionali, uffici		0,00	0,00	0,00	0,00
D12. Banche e istituti di credito		0,00	0,00	12,00	0,00
D13. Cartolerie, librerie, negozi di beni duratissimi, calzature, ferramenta		0,00	3.511,90	0,00	0,00
D14. Edicole, farmacie, piazzefonda, tabaccaia		0,00	0,00	0,00	0,00
D15. Negozzi di Antiquariato, capelli, filati, ombrelli, tappeti, lenzuola e tessuti		0,00	0,00	0,00	0,00
D16. Banchi di mercato beni duratissimi		0,00	0,00	0,00	0,00
D17. Banche e istituti di credito		0,00	0,00	0,00	0,00
D18. Attività artigianali tipo botteghine elettricista, fabbico, falegname, idraulico, fabbico, elettricista)		0,00	0,00	0,00	0,00
D19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto		0,00	0,00	214,00	0,00
D20. Attività industriali con capannoni di produzione		0,00	0,00	2.007,00	0,00
D21. Attività artigianali di produzione beni specifici		0,00	0,00	2.006,00	0,00
D22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie		0,00	0,00	0,00	0,00
D23. Barbiere, hamburgerie, mensole		0,00	0,00	0,00	0,00
D24. Bar, caffè, pasticceria		0,00	0,00	119,00	0,00
D25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)		0,00	0,00	92,00	0,00
D26. Piatti cotti alimentari e misce		0,00	0,00	0,00	0,00
D27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio		0,00	0,00	0,00	0,00
D28. Ipermercati di generi misti		0,00	0,00	2.794,90	0,00
D29. Banchi di mercato generi alimentari		0,00	0,00	600,00	0,00
D30. Discoteche, night club		0,00	0,00	14.439,50	0,00
TOT SID VARIABILE €		0,00	14.20	1.316,40	5.775,80
€333.556,45					
		RIDUZIONE PARTE FISSA			
		mq in riduz.	mq in usato	mq in riduz.	mq in usato
D1. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)		0,00	0,00	30.00%	40.00%
D2. Cinema teatri, teatri		0,00	0,00	50,00%	60,00%
D3. Automobili, magazzini senza vendita direta		0,00	0,00	55,00%	65,00%
D4. Camperisti, distributore ca butoniti, impianti sportivi		0,00	0,00	55,00%	65,00%
D5. Stabilimenti balneari		0,00	0,00	55,00%	65,00%
D6. Autosalone, esposizioni		0,00	0,00	55,00%	65,00%
D7. Alberghi con ristorante		0,00	0,00	55,00%	65,00%
D8. Alberghi senza ristorante		0,00	0,00	55,00%	65,00%
D9. Caffè, case di cura e di riposo, caserme		0,00	0,00	55,00%	65,00%
D10. Ospedali		0,00	0,00	55,00%	65,00%
D11. Agenzie, studi professionali, uffici		0,00	0,00	55,00%	65,00%
D12. Banche e istituti di credito		0,00	0,00	55,00%	65,00%
D13. Cartolerie, librerie, negozi di beni duratissimi, calzature, ferramenta		0,00	0,00	55,00%	65,00%
D14. Edicole, farmacie, piazzefonda, tabaccaia		0,00	0,00	55,00%	65,00%
D15. Negozzi di Antiquariato, capelli, filati, ombrelli, tappeti, lenzuola e tessuti		0,00	0,00	55,00%	65,00%
D16. Banchi di mercato beni duratissimi		0,00	0,00	55,00%	65,00%
D17. Banche e istituti di credito		0,00	0,00	55,00%	65,00%
D18. Attività artigianali tipo botteghine elettricista, fabbico, falegname, idraulico, fabbico, elettricista)		0,00	0,00	55,00%	65,00%
D19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto		0,00	0,00	55,00%	65,00%
D20. Attività industriali con capannoni di produzione		0,00	0,00	55,00%	65,00%
D21. Attività artigianali di produzione beni specifici		0,00	0,00	55,00%	65,00%
D22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie		0,00	0,00	55,00%	65,00%
D23. Barbiere, hamburgerie, mensole		0,00	0,00	55,00%	65,00%
D24. Bar, caffè, pasticceria		0,00	0,00	55,00%	65,00%
D25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)		0,00	0,00	55,00%	65,00%
D26. Piatti cotti alimentari e misce		0,00	0,00	55,00%	65,00%
D27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio		0,00	0,00	55,00%	65,00%
D28. Ipermercati di generi misti		0,00	0,00	55,00%	65,00%
D29. Banchi di mercato generi alimentari		0,00	0,00	55,00%	65,00%
D30. Discoteche, night club		0,00	0,00	55,00%	65,00%
TOT SID FISSA €		0,00	14.20	1.316,40	5.775,80
€662.848,30					

Comune di RAGUSA

Tabella 4_2



Comune di RAGUSA

TARES 2013

D.Lgs. 201/2011 art. 14

AMMONTARE RIDUZIONI APPLICATE

	euro/anno
PARTE VARIABILE UTENZA DOMESTICA	483.559,05
PARTE FISSA UTENZA DOMESTICA	444.997,74
PARTE FISSA UTENZA ATTIVITA'	661.848,30
PARTE VARIABILE UTENZA ATTIVITA'	393.556,45
TOTALE	1.983.961,54

Tabella 4_3



Comune di RAGUSA

COEFFICIENTI UTENZA NON DOMESTICA

TARES 2013
0.Lgs. 201/2011 art. 14

categorie tariffa	Kc	Kd	Kc	Kd	Kc	Kd	Kc	Kd	Kc	Kd	Kc	Kd
	sceitti	sceitti	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max
01. As sociazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)	0.45	4.00	0.45	0.63	0.54	0.54	4.00	5.50	4.12	4.75	4.12	4.75
02. Cinema teatri, teatri	0.47	4.12	0.33	0.47	0.40	0.40	2.90	3.20	3.20	3.90	4.12	3.51
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta	0.44	3.90	0.36	0.44	0.40	0.40	3.20	3.20	3.20	3.90	3.20	3.55
04. Campeggi, di distributori carburanti, impianti sportivi	0.74	6.55	0.63	0.74	0.69	0.69	5.53	6.55	6.55	6.55	6.04	6.04
05. Stabilimenti balneari	0.59	5.20	0.35	0.59	0.47	0.47	3.10	5.20	3.10	5.20	4.15	4.15
06. Autosalone, esposizioni	0.57	5.04	0.34	0.57	0.46	0.46	3.03	5.04	3.03	5.04	4.04	4.04
07. Alberghi con ristorante	1.41	12.45	1.01	1.41	1.21	1.21	8.92	12.45	8.92	12.45	10.69	10.69
08. Alberghi senza ristorante	1.08	9.50	0.85	1.08	0.97	0.97	7.50	9.50	7.50	9.50	8.50	8.50
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme	0.90	7.90	0.90	1.09	1.00	1.00	7.90	9.62	7.90	9.62	8.76	8.76
10. Ospedali	0.86	7.55	0.86	1.43	1.15	1.15	7.55	12.60	7.55	12.60	10.08	10.08
11. Agenzie, studi professionali, uffici	0.90	7.90	0.90	1.17	1.04	1.04	7.90	10.30	7.90	10.30	9.10	9.10
12. Banche e istituti di credito	0.79	6.93	0.48	0.79	0.64	0.64	4.20	6.93	4.20	6.93	5.57	5.57
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta	1.13	9.90	0.85	1.13	0.99	0.99	7.50	9.90	7.50	9.90	8.70	8.70
14. Edicole, farmacie, plurilicenze, tabaccai	1.10	10.00	1.01	1.50	1.26	1.26	8.88	13.22	8.88	13.22	11.05	11.05
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatiere, ontelli, tappeti, tende e tessuti	0.91	8.00	0.56	0.91	0.74	0.74	4.90	8.00	4.90	8.00	6.45	6.45
16. Banchi di mercato beni durevoli	1.19	10.45	1.19	1.19	1.67	1.67	1.43	10.45	1.43	10.45	14.69	12.57
17. Barbiere, estetista, parrucchiere	1.19	10.45	10.45	1.19	1.50	1.50	1.35	10.45	1.35	10.45	13.21	11.83
18. Attività artigianali tipo bottega, elettricista, falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0.77	6.80	0.77	1.04	0.91	0.91	6.80	9.11	6.80	9.11	7.96	7.96
19. Officine, carrozzeria, elettrauto	0.91	8.02	0.91	1.38	1.15	1.15	8.02	12.10	8.02	12.10	10.06	10.06
20. Attività industriali con capannoni di produzione	0.35	3.80	0.33	0.94	0.64	0.64	2.90	8.25	2.90	8.25	5.58	5.58
21. Attività artigianali di produzione beni specifici	0.45	4.00	0.45	0.92	0.69	0.69	4.00	8.11	4.00	8.11	6.06	6.06
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie	2.00	30.00	3.40	10.28	6.84	6.84	29.93	90.50	29.93	90.50	60.22	60.22
23. Birrerie, hamburgerie, mensole	1.50	20.00	2.55	6.33	4.44	4.44	22.40	55.70	22.40	55.70	39.05	39.05
24. Bar, caffè, pasticceria	1.80	25.00	2.56	7.36	4.96	4.96	22.50	64.76	22.50	64.76	43.63	43.63
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, zalumi e formaggi, supermercati)	1.56	13.70	1.56	2.44	2.00	2.00	13.70	21.50	13.70	21.50	17.60	17.60
26. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio	1.56	13.77	1.56	2.45	2.01	2.01	13.77	21.55	13.77	21.55	17.66	17.66
27. Ipermercati di generi misti	2.20	32.00	4.42	11.24	7.83	7.83	38.93	98.90	38.93	98.90	68.92	68.92
28. Bancchi di mercato generi alimentari	1.65	14.53	1.65	2.73	2.19	2.19	14.53	23.98	14.53	23.98	19.26	19.26
29. Discoteche, night club	3.35	29.50	3.35	8.24	5.80	5.80	29.50	72.55	51.03	72.55	51.03	51.03
30. Discoteche, night club	1.91	16.80	0.77	1.91	1.34	1.34	6.80	16.80	6.80	16.80	11.80	11.80

Tabella 5_1



LISTINO UTENZA NON DOMESTICA E RAFFRONTI CON TARIFFE PRECEDENTI [al netto di tasse e addizionali]

categoria tariffa	Parte fissa euro/mq anno	Parte variabile euro/mq anno	Tariffa euro/mq anno	Differ. tariffa %	Differ. tariffa euro/mq anno	Servizi indennizzati euro/mq anno
01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)	1.57001	0.90997	2.47098	56,39%	0,89	0,30
02. Cinematografi, teatri	1.63978	0.92800	2.56779	51,46%	-2,77	0,30
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta	1.53512	0.87845	2.41357	19,55%	-0,59	0,30
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	2.58179	1.47534	4.05713	14,3%	0,06	0,30
05. Stabilimenti balneari						
06. Autosalone, esposizioni	2.05845	1.17127	3.22972	43,63%	-2,50	0,30
07. Alberghi con ristorante	1.98668	1.13523	3.12390	45,48%	-2,61	0,30
08. Alberghi senza ristorante	4.91935	2.80428	7.72364	34,79%	1,99	0,30
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme	3.76802	2.13981	5.90783	31,0%	0,18	0,30
10. Ospedali	3.14001	1.77942	4.91944	68,98%	1,92	0,30
11. Agenzie, studi professionali, uffici	3.00046	1.70059	4.70105	56,70%	1,70	0,30
12. Banche e istituti di credito	3.14001	1.77942	4.91944	63,98%	1,92	0,30
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta	2.75623	1.56094	4.31717	43,91%	1,32	0,30
14. Edicole, farmacie, plurilicenzia, tabaccai	3.94246	2.22991	6.17237	7,72%	0,44	0,30
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatiaria, ombrelli, raffetti, tende e tessuti	3.83779	2.25243	6.09023	6,29%	0,36	0,30
16. Banchi di mercato beni durevoli	3.17490	1.80195	4.97685	-13,14%	-0,75	0,30
17. Barbiere, estetista, parrucchiere	4.15180	2.35379	6.50559	26,32%	1,36	0,30
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, falegname, elettricista)	4.15180	2.35379	6.50559	30,71%	2,91	0,30
19. Autofficina, carrozzeria, ellettrauto	2.68646	1.53166	4.21811	40,60%	1,22	0,30
20. Attività industriali con capannoni di produzione	3.17490	1.80645	4.98136	38,37%	1,38	0,30
21. Attività artigianali di produzione beni specifici	1.22112	0.83593	2.07704	29,82%	0,48	0,30
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie	1.57001	0.90097	2.47098	54,44%	0,87	0,30
23. Birrerie, hamburgerie, mense	6.97781	6.75730	13.73511	139,71%	8,01	0,30
24. Bar, caffè, pasticceria	5.23336	4.50487	9.73823	69,95%	4,01	0,30
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)	6.28003	5.63109	11.91111	107,87%	6,18	0,30
26. Plurilicenze alimentari e misce	5.44269	3.08584	8.52853	48,84%	2,80	0,30
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio	5.44269	3.10160	8.54429	49,12%	2,81	0,30
28. Ipermercati di generi misti	7.67559	7.20779	14.88338	159,74%	9,15	0,30
29. Banchi di mercato generi alimentari	5.75669	3.27279	9.02948	57,58%	3,30	0,30
30. Discoteche, night club	11.68783	6.64468	18.33251	255,97%	13,18	0,30
	6.66381	3.78409	10.44790	40,24%	3,00	0,30

Tavella 5_2



Comune di RAGUSA

LISTINO UTENZA NON DOMESTICA E RAFFONTI CON TARIFFE PRECEDENTI
COSTO UNITARIO TARES (con addizionale provinciale) RAPPORTATO A COSTO COMPLESSIVO TARIFFE PRECEDENTI (con ECA/IVA e addizionale provinciale)

categorie tariffa	TARES rifiuti euro/mq anno	TARES totale euro/mq anno	Tariffa preced. euro/mq anno	Addizionale provinciale		Differ. Tarife rifiuti %	Differ. TARES %
				TARES	%		
01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)	2.54511	2.84511	1.78540	4.2.55%	59.35%		
02. Cineematografi, teatri	2.64482	2.94482	5.97770	-55.76%	-50.74%		
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta	2.48597	2.78597	3.39000	-26.67%	-17.82%		
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	4.17885	4.47885	4.52000	-7.55%	-0.91%		
05. Stabilimenti balneari	3.32661	3.62661	6.47490	-48.62%	-43.99%		
06. Autosalone, esposizioni	3.21762	3.51762	6.47490	-50.31%	-45.67%		
07. Alberghi con ristorante	7.95535	8.25535	6.47490	22.86%	27.50%		
08. Alberghi senza ristorante	6.08506	6.38506	6.47490	-6.02%	-1.39%		
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme	5.06702	5.36702	3.39000	4.9.47%	58.35%		
10. Ospedali	4.84208	5.14208	3.39000	4.2.83%	51.58%		
11. Studi professionali, uffici	5.06702	5.36702	3.39000	4.9.47%	58.32%		
12. Banche e istituti di credito	4.44669	4.74469	3.39000	31.17%	40.02%		
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta	6.35754	6.65754	6.47490	-1.81%	2.82%		
14. Edicole, farmacie, plurilicenzia, tabaccai	6.27294	6.57294	6.47490	-3.12%	1.51%		
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filati e ombrelli, tappeti, tende e tessuti	5.12616	5.42616	6.47490	-20.83%	-16.20%		
16. Banchi di mercato beni durevoli	6.70076	7.00076	5.81950	15.14%	20.30%		
17. Barbiere, estetista, parrucchiere	6.70076	7.00076	4.06800	64.72%	72.09%		
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)	4.34466	4.64466	3.39000	28.16%	37.01%		
19. Officina, carrozzeria, smeratura	5.13080	5.43080	4.06800	26.13%	33.50%		
20. Attività industriali con capannoni di produzione	2.13935	2.43935	1.80800	18.33%	34.91%		
21. Attività artigianali di produzione beni specifici	2.54511	2.84511	1.80800	40.77%	57.36%		
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie	14.14717	14.44717	6.47490	18.49%	123.13%		
23. Birrerie, hamburgerie, mense	10.03037	10.30337	6.47490	54.91%	59.55%		
24. Bar, caffè, pasticceria	12.26845	12.56845	6.47490	89.48%	94.11%		
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)	8.78438	9.08438	6.47490	35.67%	40.30%		
26. plurilicenze alimentari e misce	8.80062	9.10062	6.47490	35.92%	40.55%		
27. Fiori e piante, ortofrutta, pesccherie, pizza al taglio	15.32988	15.62988	6.47490	136.76%	141.39%		
28. Ipermercati di generi alimentari	9.30036	9.60036	6.47490	43.64%	48.27%		
29. 8anchi di mercato generi alimentari	18.88249	19.18249	5.81950	224.47%	229.62%		
30. Oiscoteche, night club	10.76133	11.06133	8.41850	27.83%	31.39%		

Tabella 5_3

LEGENDA:

TARES rifiuti: tariffa unitaria rifiuti incrementata dell'addizionale provinciale (3%)

TARES totale: tariffa unitaria rifiuti incrementata dell'addizionale provinciale e dei costi indivisibili

Tariffa preced.: tariffa unitaria precedente con ECA/IVA (10%) e addizionale provinciale (3%)

Differ. Tarife rifiuti: % scostamento (anno attuale e precedente) fra tariffe unitarie rifiuti incrementate di addizionali e ECA/IVA

Differ. TARES: % scostamento (anno attuale e precedente) fra tariffe unitarie rifiuti e servizi indivisibili incrementate di addizionali e ECA/IVA

Comune di RAGUSA
TARES 2013
D.lgs. 2011/2011 art. 14

COEFFICIENTI UTENZA DOMESTICA

componenti	Ka scelti	Kb scelti	Kb min	Kb max	Kb medi
1	0,81	1,00	0,60	1,00	0,80
2	0,94	1,80	1,40	1,80	1,60
3	1,02	2,00	1,80	2,30	2,00
4	1,09	2,60	2,20	3,00	2,60
5	1,10	2,90	2,90	3,60	3,20
6 e oltre	1,06	3,40	3,40	4,10	3,70

Tabella 6_1

Comune di RAGUSA
LISTINO UTENZA DOMESTICA

componenti	Numero oggetti	Parte fissa euro/ mq anno	Parte variabile euro/ anno	Servizi indivisibili euro/mq anno
1	5.197	1.315,61	75.270,45	0,30000
2	24.283	1.526,76	135.486,82	0,30000
3	4.355	1.656,70	150.540,91	0,30000
4	4.388	1.770,39	195.703,18	0,30000
5	807	1.786,64	218.284,32	0,30000
6 e oltre	208	1.721,67	255.919,55	0,30000

Tabella 6_2



Comune di RAGUSA
RAFFRONTI UTENZA DOMESTICA [al netto di tasse e addizionali]

Numeri Componenti	Quota variabile euro/anno	Quota fissa euro/mq anno	Superficie mq	Tariffa attuale euro/anno	Tariffa prec. euro/anno	Variazione rifiuti %	Variazione rifiuti euro/anno	Servizi individ. euro/anno
Esempio 1								
1	75,27045	1.31561	50	141,05115	92,40000	52,65%	48,65	15,00
2	135,48682	1.52676	70	242,36014	161,70000	49,88%	80,66	21,00
3	150,54091	1.65670	80	283,07682	184,80000	53,18%	98,28	24,00
4	195,70318	1.77039	90	355,03863	207,90000	70,77%	147,14	27,00
5	218,28432	1.78664	100	396,94792	231,00000	71,84%	165,95	30,00
6	255,91955	1.72167	110	445,30197	254,10000	75,25%	191,20	33,00
Esempio 2								
1	75,27045	1.31561	60	154,20728	110,88000	39,08%	43,33	18,00
2	135,48682	1.52676	80	257,62776	184,80000	39,41%	72,83	24,00
3	150,54091	1.65670	90	299,64381	207,90000	44,13%	91,74	27,00
4	195,70318	1.77039	70	319,63076	161,70000	97,67%	157,93	21,00
5	218,28432	1.78664	110	414,81428	254,10000	63,25%	160,71	33,00
6	255,91955	1.72167	120	462,51964	277,20000	66,85%	185,32	36,00
Esempio 3								
1	75,27045	1.31561	70	167,36342	129,36000	29,38%	38,00	21,00
2	135,48682	1.52676	90	272,89537	207,90000	31,26%	65,00	27,00
3	150,54091	1.65670	100	316,21080	231,00000	36,89%	85,21	30,00
4	195,70318	1.77039	110	390,44651	254,10000	53,66%	136,35	33,00
5	218,28432	1.78664	120	432,68065	277,20000	56,09%	155,48	36,00
6	255,91955	1.72167	130	479,73632	300,30000	59,75%	179,44	39,00
RAFFRONTI SUPERFICI MEDIE								
1	75,27045	1.31561	101,3	208,54768	187,21019	11,40%	21,34	30,39
2	135,48682	1.52676	88,1	269,96665	203,46883	32,68%	66,50	26,42
3	150,54091	1.65670	111,8	335,75108	258,24577	30,01%	77,51	33,54
4	195,70318	1.77039	114,5	398,40808	264,48821	50,63%	133,92	34,35
5	218,28432	1.78664	115,6	424,85697	267,08452	59,07%	157,77	34,69
6	255,91955	1.72167	111,1	447,111519	256,53150	74,29%	190,58	33,32

Tavella 6_3



Comune di RAGUSA

RAFFRONTI UTENZA DOMESTICA

TARES 2013
D.lgs. 201/2011 art.14

COSTO COMPLESSIVO TARES (con addizionale provinciale) RAPPORTATO A COSTO COMPLESSIVO TARFFE PRECEDENTI (con ECA/IVA e addizionale provinciale)

Componenti	Quota variabile euro/anno	Quota fisica euro/mq anno	Superficie mq	TARES rifiuti euro/anno	TARES totale euro/anno	Tariffa preced. euro/anno	Addizionale provinciale %	Differ. TARES %
Esempio 1								
1	75.27045	1.31561	50	145.28268	160.28268	104.41201	39,14%	53,51%
2	135.48682	1.52676	70	249.63094	270.63094	182.72100	36,62%	48,11%
3	150.54091	1.65670	80	291.56913	315.56913	208.82400	39,62%	51,12%
4	195.70318	1.77039	90	365.68979	392.68979	234.92700	55,66%	67,15%
5	218.28432	1.78664	100	408.85636	438.85636	261.03000	56,63%	68,12%
6	255.91955	1.72167	110	458.66206	491.66206	287.13300	59,74%	71,23%
Esempio 2								
1	75.27045	1.31561	60	158.83350	176.83350	125.29440	26,77%	41,13%
2	135.48682	1.52676	80	265.35659	289.35659	208.82400	27,07%	38,56%
3	150.54091	1.65670	90	308.63312	335.63312	234.92701	31,37%	42,87%
4	195.70318	1.77039	70	329.21968	350.21968	182.72100	80,18%	91,67%
5	218.28432	1.78664	110	427.25871	460.25871	287.13300	48,80%	60,29%
6	255.91955	1.72167	120	476.39523	512.39523	313.23600	52,09%	63,58%
Esempio 3								
1	75.27045	1.31561	70	172.38433	193.38433	146.17680	17,93%	32,29%
2	135.48682	1.52676	90	281.08223	308.08223	234.92700	19,65%	31,14%
3	150.54091	1.65670	100	325.69712	355.69712	261.03000	24,77%	36,27%
4	195.70318	1.77039	110	402.15991	435.15991	287.13300	40,06%	51,55%
5	218.28432	1.78664	120	445.66106	481.66106	313.23600	42,28%	53,77%
6	255.91955	1.72167	130	494.12841	533.12841	339.33900	45,61%	57,11%
RAFFRONTI SUPERFICI MEDIE								
1	75.27045	1.31561	101,3	214.80411	245.19338	211.54752	1,54%	15,91%
2	135.48682	1.52676	88,1	278.06565	304.48017	229.91977	20,94%	32,43%
3	150.54091	1.65670	111,8	345.82361	379.36202	291.81772	18,51%	30,00%
4	195.70318	1.77039	114,5	410.36032	444.70944	298.87163	37,30%	48,80%
5	218.28432	1.78664	115,6	437.60268	472.28898	301.80551	44,99%	56,49%
6	255.91955	1.72167	111,1	460.52864	493.84442	289.88053	58,87%	70,36%

Tabella 6_4

LEGENDA:

- TARES rifiuti: tariffa unitaria rifiuti incrementata dell'addizionale provinciale (3%)
 TARES totale: tariffa unitaria rifiuti incrementata dell'addizionale provinciale e dei costi indivisibili
 Tariffa preced.: tariffa unitaria precedente con ECA/IVA (10%) e addizionale provinciale (3%)
 Differ. TARES rifiuti: % scostamento (anno attuale e precedente) fra tariffe unitarie rifiuti incrementate di addizionali e ECA/IVA
 Differ. TARES: % scostamento (anno attuale e precedente) fra tariffe unitarie rifiuti e servizi indivisibili incrementate di addizionali e ECA/IVA

Comune di RAGUSA

TARES 2013
D.lgs. 201/2011 art. 14

RIPARTIZIONI

RIPARTIZIONI		
Totale gettito (€/anno)	13.823.568,98	
Gettito utenza attività (€/anno)	3.481.731,43	25,19%
Gettito utenza domestica (€/anno)	10.341.837,55	74,81%
Totale gettito anno preced. (€/anno)	11.570.991,00	
Gettito utenza attività anno preced. (€/anno)	3.370.991,00	29,13%
Gettito utenza domestico anno preced. (€/anno)	8.200.000,00	70,87%
Tariffa media utenza domestica (€/anno)	290,27	
Tariffa media utenza attività (€/anno)	710,27	
Variazione tariffa media utenza domestica (%)		26,12%
Variazione tariffa medio utenza attività (%)		3,29%
Quota fissa TOTALE (€/anno)	7.577.049,88	54,81%
Quota variabile TOTALE (€/anno)	6.246.519,10	45,19%
parte variabile utenza domestica (€/anno)	4.933.419,04	
parte variabile utenza non domestica (€/anno)	1.313.100,06	
Canone utenza domestica (€/anno)	5.408.418,50	71,38%
Canone utenza attività (€/anno)	2.168.631,38	28,62%

Tabella 7

Comune di RAGUSA		
TARES 2013		
D.lgs. 201/2011 art. 14		
OPERATORI DI CALCOLO		
DPR 158/99	DOMESTICA	
Quf	1.62421	
Ctuf	5.408.418,50	
Stot * Ko	3.329.866,95	
Quv	469.849987	
Qtot	30.795.168,32	
N * Kb	65.542,57	
Cu	0,16020	
Quota variabile domestica	4.933.419,04	
produzione rifiuti domestiche	30.795.168,32	
Quv * Cu	75,27045	
NON DOMESTICA		
Quapf	3.48890	
Ctopf	2.168.631,38	
Stot * Kc	621.579,54	
Cua	0,22524	
Quota variabile non domestica	1.313.100,06	
produzione rifiuti non domestiche	5.829.691,68	

Comune di RAGUSA

Qufid = Ctuf / $\sum_n S_{tot}(n) \bullet K_a(n)$
Ctuf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche
S_{tot}(n) = Superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare
Ka (n) = Coefficiente riportato nella tabella 6.
Quv = Qtot / $\sum_n N(n) \bullet K_b(n)$
Qtot = Quantità totale di rifiuti
N(n) = Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti
Kb (n) = Coefficiente riportato nella tabella 6.
Cud = Costo unitario (€/kg). Rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche
Qapf = Ctapf / ap Stot (ap) • Kc (ap)
Ctapf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche
Stot (ap) = Superficie reale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap.
Kc (ap) = Coefficiente riportato nella tabella 5
Cua = Costo unitario (€/kg). Rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche.

Tabella 8

Comune di RAGUSA TARES 2013 TOTALI DOMESTICHE al netto delle riduzioni/esenzioni		TARES 2013 D.lgs. 201/2011 art. 14		Gettito parte fissa euro/anno				Gettito parte var. euro/anno		Gettito serv. Indivisibili euro/anno	
		Superficie mq	Ruoli n	Gettito parte fissa euro/anno	Gettito parte var. euro/anno	Gettito serv. Indivisibili euro/anno	Gettito serv. Indivisibili euro/anno	Gettito serv. Indivisibili euro/anno	Gettito serv. Indivisibili euro/anno		
Famiglia con 1 componente		517.409,21	5.122	680.710,71	385.516,45	155.222,76	155.222,76				
Famiglia con due componenti		1.870.798,69	20.894	2.856.263,83	2.830.820,94	561.239,61	561.239,61				
Famiglia con tre componenti		480.005,15	4.297	795.224,00	646.934,50	144.001,55	144.001,55				
Famiglie con quattro componenti		494.697,85	4.326	875.810,06	846.651,11	148.409,36	148.409,36				
Famiglie con cinque componenti		90.535,60	786	161.754,17	171.505,99	27.160,68	27.160,68				
Famiglie con sei componenti		22.452,50	203	38.655,74	51.990,06	6.735,75	6.735,75				
TOTALI		3.475.899,00	35.628	5.408.418,50	4.933.419,04	1.942.769,70	1.942.769,70				

Tabella 9



Comune di RAGUSA
TARES 2013
TOTALI NON DOMESTICHE
 al netto delle riduzioni/esenzioni

TARES 2013
 O.lgs. 201/2011 art. 14

Categorie	Superficie PF mq	Superficie PV mq	ruoli n	Gettito parte fissa euro/anno	Gettito parte var. euro/anno	Gettito Ser. indennizzabili euro/anno
01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (balli, guida ecc.)	79.447	79.447	231	124.731,70	71.579,32	23.833,98
02. Cinematografi, teatri	3.694	3.694	5	6.057,37	3.428,04	1.108,20
03. Autorimessi, magazzini senza vendita diretta	36.162	36.162	624	55.512,83	31.766,44	10.848,58
04. Camperisti, distributori carburanti, impianti sportivi	10.225	10.225	69	26.399,31	15.085,70	3.067,56
05. Stabilimenti balneari			1.006	9	2.070,80	1.178,29
06. Autosalone, esposizioni	43.580	43.580	212	86.66,69	49.473,32	301,80
07. Alberghi con ristorante	36.444	36.444	94	179.279,78	102.196,56	13.074,03
08. Alberghi senza ristorante	292	292	2	1.100,26	624,83	10.933,13
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme	40.522	40.522	64	127.239,63	72.105,80	87,60
10. Ospedali	39.141	39.141	34	117.440,70	66.562,61	12.156,60
11. Agenzie, studi professionali, uffici			82.779	710	259.927,95	147.299,33
12. Banche e istituti di credito	29.352	29.352	59	80.902,27	45.817,36	24.833,77
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta	75.426	75.426	871	297.365,08	168.193,78	8.805,74
14. Edicole, farmacie, plurilicenze, tabaccai	4.571	4.571	84	17.542,56	10.295,88	1.371,30
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti	925	925	17	2.936,79	1.666,80	277,50
16. Banchi di mercato beni durevoli			218	4	905,09	513,13
17. Barbiere, estetista, parrucchieri			10.538	157	43.752,06	24.804,53
18. Attività artigianali (ipo botteghe elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettrauto)	5.418	5.418	77	14.555,22	8.298,51	3.161,43
19. Officina, carrozzeria, elettrauto	15.987	15.987	192	50.757,80	28.880,12	4.796,16
20. Attività industriali con capannoni di produzione	49.415	49.415	186	60.341,96	42.295,89	14.824,62
21. Attività artigianali di produzione beni specifici	50.865	50.865	431	79.853,29	45.827,98	15.259,48
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie	15.015	15.015	129	104.769,21	101.458,43	4.504,39
23. Birrerie, hamburgerie, mensie	335	335	6	1.753,17	1.509,13	100,50
24. Bar, caffè, pasticceria	9.448	9.448	138	59.335,21	53.204,76	2.834,52
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)	31.726	31.726	373	172.673,11	97.900,27	9.517,71
26. Plurilicenze alimentari e misce			1.460	3	7.946,33	4.528,34
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio	3.661	3.661	77	28.036,80	26.386,28	1.098,24
28. Ipermercati di generi misti	24.020	24.020	29	138.273,14	78.610,89	7.205,87
29. Banchi di mercato generi alimentari	40	40	1	467,51	265,79	12,00
30. Discoteche, night club			2.997	14	19.963,76	11.339,97
TOTALE			704.709	4.902	2.168.631,38	1.313.100,06
						211.412,68

Tabella 10

TABELLE - Legenda

Tabella 1_1 e 1_2	Parametri e indici sulla gestione dei rifiuti
Tabella 2_1	sviluppo del piano economico finanziario SERVIZI IGIENE URBANA sulla base dell'analisi dei costi forniti dal Comune
Tabella 2_2	sviluppo del piano economico finanziario SERVIZI INDIVISIBILI sulla base dell'analisi dei costi forniti dal Comune
Tabella 3_1	dati di ruolo UTENZE DOMESTICHE base imponibile per le elaborazioni
Tabella 3_2	dati di ruolo UTENZE NON DOMESTICHE base imponibile per le elaborazioni
Tabella 4_1	dati ed elaborazioni RIDUZIONI UTENZE DOMESTICHE
Tabella 4_2	dati ed elaborazioni RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE
Tabella 4_3	valore del mancato introito dovuto alle riduzioni applicate ed ammontare complessivo
Tabella 5_1	coefficienti utilizzati per la determinazione del listino tariffario per le UTENZE NON DOMESTICHE e raffronto valori di legge
Tabella 5_2	sviluppo del listino tariffario incrementate di tasse e addizionali per le UTENZE NON DOMESTICHE (parte fissa e variabile) e raffronto tariffe precedenti
Tabella 5_3	raffronto listino tariffario per le UTENZE NON DOMESTICHE considerando l'applicazione dell'addizionale provinciale per le nuove tariffe e dell'ECA/IVA e addizionale provinciale per le tariffe precedenti
Tabella 6_1	coefficienti utilizzati per la determinazione del listino tariffario per le UTENZE DOMESTICHE e raffronto valori di legge
Tabella 6_2	sviluppo del listino tariffario per le UTENZE DOMESTICHE (parte fissa e variabile)
Tabella 6_3	raffronto tariffe precedenti incrementate di tasse e addizionali per le UTENZE DOMESTICHE (riferite ad esempi di superfici tipo)
Tabella 6_4	raffronto listino tariffario per le UTENZE DOMESTICHE considerando l'applicazione dell'addizionale provinciale per le nuove tariffe e dell'ECA/IVA e addizionale provinciale per le tariffe precedenti
Tabella 7	ripartizione costi UTENZE DOMESTICHE e NON DOMESTICHE e incidenza percentuale sul costo o gettito totale del servizio
Tabella 8	elementi parametrici per la determinazione delle tariffe per il Comune secondo la predetta simulazione (D.P.R. 158/99)
Tabella 9	ruoli, superficie e gettito complessivo per le UTENZE DOMESTICHE al netto delle riduzioni applicate
Tabella 10	ruoli, superficie, gettito complessivo per le UTENZE NON DOMESTICHE al netto delle riduzioni applicate